

Ancora sull'obbligo di trasmissione dei Piani urbanistici attuativi alla Regione, ai fini dell'espressione di eventuali "Osservazioni"

(A margine della sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 14 novembre 2013 di censura dell'articolo 1 della legge regione Molise n. 18 del 2012)

La Consulta, con la sentenza n. 272, depositata lo scorso 14 novembre, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18. La Corte ha giudicato incostituzionale e cassato questa norma, che la regione Molise ha approvato al fine di recepire le disposizioni in materia di liberalizzazione del settore delle costruzioni private, contenute del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

L'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 70 ha stabilito, infatti, che le regioni avrebbero dovuto approvare una legge che recepisce le misure di semplificazione e liberalizzazione contenute nel decreto tra le quali, in sede di conversione in legge del provvedimento, è stata inserita la seguente *«piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale»* prevedendone altresì l'immediata applicabilità nelle more dell'approvazione della legge regionale.

Nel mese di agosto del 2012, la Regione Molise ha approvato una apposita legge regionale per disciplinare l'approvazione degli strumenti urbanistici conformi alla strumentazione urbanistica, e nel farlo – coerentemente con la lettera dell'articolo 5, comma 13 – ha previsto che questi piani siano approvati definitivamente dalla Giunta, senza prevedere alcun obbligo in ordine alla trasmissione di questi stessi piani alla regione, contrariamente a quanto stabilisce [l'articolo 24 della legge 47 del 1985](#). Contro questa norma, il 15 ottobre 2012 il Presidente del Consiglio pro-tempore ha promosso un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale e, in seguito a ciò, la Regione Molise ha provveduto ad approvare la legge regionale 2 gennaio 2013, n. 1, con la quale ha stabilito l'obbligo di trasmettere alla Regione copia degli strumenti urbanistici attuativi approvati dalla Giunta.

Ma la tempestiva correzione della norma, dopo soli 5 mesi, – contro la quale il Governo ha promosso nuovamente ricorso dinanzi alla Corte per motivazioni che non sono state ritenute fondate - non ha impedito ai giudici costituzionali di pronunciarsi sulla incostituzionalità dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2012. Per i giudici, infatti, la norma, giudicata incostituzionale, *«ha introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore sino all'introduzione della norma sopravvenuta (ancorché a soli cinque mesi circa dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata)»*. La norma censurata non prevedeva che i piani urbanistici attuativi, approvati dai Comuni perché conformi al Piano Regolatore generale, venissero trasmessi alla regione, e dunque contravveniva a una norma statale - l'articolo 24 della legge n. 47 del 1985 che, invece lo prevede espressamente - della quale la Corte Costituzionale aveva già riconosciuto il carattere di principio fondamentale, con la [sentenza n. 343 del 29 luglio 2005](#), rispetto a una disposizione dal tenore analogo della Regione Marche ([articoli 4 e 30 della legge regionale Marche n. 34 del 1992](#)).

La Consulta ha voluto ribadire la natura di principio fondamentale dell'articolo 24 della legge n. 47 del 1985, e non ha esitato a farlo cassando una norma, che nel frattempo è stata modificata proprio nella direzione di un pieno recepimento dello stesso articolo 24. Questo stesso scrupolo non sembra sia stato utilizzato dal Dipartimento per gli Affari Regionali, che esamina le leggi regionali e predispone gli atti propedeutici al ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento ha istruito e predisposto il ricorso contro due leggi della Regione Lazio – la n. 10 del 13

agosto 2011 e la n. 12 del 6 agosto 2012 - con le quali - tra le altre cose - è stato modificato l'articolo 1-bis della legge regionale n. 36 del 1987, introducendo una norma analoga a quella della legge regionale del Molise, contro la quale la Presidenza del Consiglio ha promosso ricorso davanti alla Corte.

In occasione dei due ricorsi promossi contro le leggi della Regione Lazio, rispettivamente il 24 ottobre 2011 e il 28 settembre 2012 - in questo secondo caso pochi giorni prima del ricorso nei confronti della legge molisana - il Presidente del Consiglio non ha sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 36 del 1987.

Il risultato, un po' paradossale, è che una disposizione, analoga a quella contenuta in una norma oggetto di impugnativa del Governo e giudicata incostituzionale, continua ad essere vigente, da più di due anni nel Lazio, e ad essere applicata, come, per esempio ha fatto, in diverse occasioni l'Amministrazione di Roma Capitale, che in questo lasso di tempo ha approvato piani urbanistici attuativi, considerati conformi al Piano Regolatore, senza provvedere alla trasmissione degli elaborati alla Regione Lazio.

Sono le conseguenze non solo - e non tanto - del normale funzionamento dei rapporti tra potere legislativo statale, quello regionale e la Corte Costituzionale, che si esprime sulla costituzionalità delle norme quando è chiamata in causa. È, anche, la conseguenza di un modo di legiferare, anch'esso per slogan e per norme di dettaglio non sempre coordinate con quelle previgenti.

È ciò che è accaduto quando - in occasione della conversione in legge del decreto n. 70 del 2011 - è stato attribuito alle Giunte comunali il potere di approvare direttamente i piani urbanistici attuativi conformi al Piano Regolatore Generale, senza precisare se, e in che modo, dovesse trovare applicazione l'articolo 24 della legge n. 47 del 1985, ovvero senza procedere all'abrogazione o alla riscrittura di questo articolo che, in ogni caso, prevede la trasmissione dei piani attuativi alla regione, la possibilità per quest'ultima di presentare delle osservazioni, e l'obbligo, per i comuni, di esprimersi sulle osservazioni regionali. E non si tratta semplicemente dell'obbligo di trasmettere alle Regioni copia di atti approvati, come si fa nei confronti di un archivio centralizzato. Nella sentenza del 14 novembre scorso, la Consulta richiama e fa proprio quanto la stessa Corte aveva osservato nella sentenza n. 343 del 2005, affermando che la norma statale in parola (l'articolo 24 secondo comma della legge n. 47 del 1985) è «*chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare "osservazioni" sulle quali i Comuni devono "esprimersi"*».

Dr. Marco Eramo

P.S.

E che dire [dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005](#) che, a sua volta, non prevede alcuna trasmissione del piano attuativo alla Regione ?